

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola

**REGOLAMENTO SPECIALE
PER LA DOTAZIONE E L'IMPIEGO
DELL'ARMA DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE DI PINZOLO**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr.22 del
23.03.2015

INDICE:

1. Oggetto del regolamento
2. Tipo delle armi in dotazione
3. Acquisto delle armi e munizionamento e numero
4. Assegnazione e custodia delle armi
5. Misure di sicurezza
6. Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento
7. Registro di carico delle armi e delle munizioni
8. Controlli e sorveglianza
9. Assegnazione dell'arma di volta in volta
10. Assegnazione della'arma in via continuativa
11. Denuncia di smarrimento o furto dell'arma
12. Determinazione dei servizi da svolgersi con armi
13. Modalità di porto dell'arma
14. Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso e in supporto
15. Addestramento al tiro
16. Pubblicità del regolamento
17. Comunicazione e trasmissione del regolamento
18. Leggi ed atti regolamentari

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto l'individuazione dei servizi di polizia locale, per i quali gli appartenenti al servizio in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché termini e le modalità del servizio prestato con armi nell'ambito del territorio del Comune di Pinzolo e frazioni.

Con appositi ordini di servizio, il Responsabile del Servizio emana le ulteriori norme di dettaglio che si riterranno necessarie o opportune per l'applicazione del presente regolamento e, in particolare, per assicurare ed adeguare le misure di sicurezza.

ARTICOLO 2: TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Gli agenti di polizia locale, in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza saranno dotati per legittima difesa di pistola a funzionamento semiautomatico.

Il modello e il calibro vengono scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e s.m.i., in base a criteri di economicità, efficienza e praticità rispetto all'utilizzo della medesima.

La scelta è affidata al Responsabile del Servizio, sulla base dei criteri de quibus.

Non è prevista l'adozione di un modello diversificato per il personale femminile.

ARTICOLO 3: ACQUISTO DELLE ARMI E MUNIZIONAMENTO E LORO NUMERO

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio Polizia locale di Pinzolo, con relativo munizionamento, equivale nel massimo al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o di almeno un arma come dotazione di riserva. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con D..M. 4 marzo 1987 nr. 145. Il provvedimento che fissa o modifica il numero delle armi in dotazione, è comunicato al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento come previsto dalla legge vigente.

Le armi e il munizionamento acquistati, vengono presi in carico su appositi registri vidimati dal Responsabile del Servizio. Dai registri dovranno risultare oltre al numero anche il modello, il calibro, l'assegnatario o gli assegnatari dell'arma, la quantità di munizioni con il corrispondente lotto di fabbricazione nonché tutti i movimenti in entrata e in uscita del predetto materiale d'armamento.

ARTICOLO 4. ASSEGNAZIONE E CUSTODIA DELLE ARMI

Al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, verranno assegnate l'arma corta, due caricatori, la fondina esterna e gli altri accessori di buffetteria necessari, nonché le munizioni corrispondenti al tipo di arma.

Ciascuna arma potrà avere anche due assegnatari.

L'arma da fuoco corta, dotata di due caricatori e delle relative munizioni, viene custodita in armadio corazzato metallico con chiusura tipo a cassaforte collocato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale, in luogo NON aperto al pubblico, secondo quanto disposto dal D.M. 145/1987.

L'arma verrà prelevata di volta in volta dal personale che dovrà effettuare uno dei servizi elencati all'art.12 e 14.

L'arma verrà ritirata dal personale comandato prima dell'inizio del servizio assegnato e verrà riposta al termine. Dell'ora del prelievo e della riconsegna dell'arma, deve essere lasciata traccia su apposito registro presente nel locale dove le armi sono custodite.

Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Responsabile del Servizio o da un suo funzionario all'uopo delegato.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ARTICOLO 5: MISURE DI SICUREZZA

Nei locali del comando e nelle sue adiacenze, è vietato effettuare il caricamento e lo scaricamento delle armi da fuoco. Tali operazioni, dovranno avvenire, nell'apposito locale ove è collocato il box di sicurezza e a tali operazioni non dovrà assistere nessuna persona oltre al l'assegnatario dell'arma.

È fatto altresì divieto di manipolare le munizioni, al di fuori delle operazioni di rifornimento dei serbatoi nei suddetti locali.

È assolutamente vietato in ogni luogo manipolare l'arma al di fuori delle ipotesi previste nelle vigenti leggi e dal presente regolamento.

L'inosservanza delle presenti disposizioni e di quelle di dettaglio costituisce illecito disciplinare grave.

All'interno dei locali in cui sono custodite le armi, devono essere esposti in maniera ben visibile le tabelle e i cartelli riportanti le prescrizioni di sicurezza.

ARTICOLO 6. ASSUNZIONE IN CARICO E CUSTODIA DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Le armi e le munizioni consegnate dal fornitore sono assunte in carico nell'apposito registro dal responsabile della PL o dal consegnatario nominato da quest'ultimo.

Il Responsabile del Servizio nomina il consegnatario delle armi che è responsabile della tenuta dell'armeria, dell'armamento, e del munizionamento in deposito, nonché un sub-consegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario stesso; entrambi svolgono il loro compito con scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 del D.M. 145/87.

Le armi di scorta o comunque non in dotazione agli agenti saranno conservate, prive di fondina, e di munizioni nell'ufficio della polizia locale, all'interno della armadio di cui all'art. 4 del presente regolamento. Le chiavi di accesso agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni di riserva, sono conservate durante le ore di servizio, dal responsabile che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio le chiavi sono custodite all'interno della cassaforte dell'ufficio.

Qualora il numero delle armi, stabilito in base all'art.3 del presente regolamento non sia superiore alle 15 unità, non verrà costituita l'armeria di reparto così come previsto dall'art. 12 del D.M. 145/1987.

ARTICOLO 7: REGISTRO DI CARICO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

L'ufficio di polizia locale è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi assegnate e di scorta delle relative munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile della P.L. o in sua assenza dal funzionario che lo sostituisce. Il comando è altresì dotato di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile della P.L. per:

- Le ispezioni settimanali e mensili;
- La riparazione delle armi.

ARTICOLO 8: CONTROLLI E SORVEGLIANZA.

Il Responsabile del Servizio o l'incaricato dallo stesso, effettueranno senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare il rispetto delle normative di sicurezza e di porto delle armi da fuoco.

Il Sindaco, unitamente al responsabile della P.L., dispongono visite di controllo interne ed ispezioni periodiche.

ARTICOLO 9: ASSEGNAZIONE DELL'ARMA DI VOLTA IN VOLTA

In caso di assegnazione dell'arma di volta in volta, in relazione agli specifici servizi, essa è prelevata dall'armeria all'inizio del servizio ed essa è versata al termine dello stesso. L'arma viene prelevata unitamente ai due caricatori con munizioni di numero pari alla capacità dei due caricatori.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 10: ASSEGNAZIONE DELL'ARMA IN VIA CONTINUATIVA.

L'assegnazione in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco, per un periodo determinato, soggetto a revisione periodica con cadenza annuale.

Il provvedimento è comunicato al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, e viene annotato altresì sul tesserino di riconoscimento dell'assegnatario.

L'arma assegnata viene consegnata unitamente a due caricatori con munizioni in numero pari alla capacità dei due caricatori.

L'arma è immediatamente versata all'armeria del Comando quando sia scaduto o venga revocato il provvedimento di assegnazione, siano venuti meno i requisiti psico-fisici o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione. L'arma assegnata viene in ogni caso versata all'armeria del Comando allorquando l'assegnatario perda la qualifica di agente di PS, cessi o sia sospeso dal rapporto di servizio a tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Commissariato del Governo per la P.A.T.

Il prelevamento all'atto dell'assegnazione ed il versamento nelle ipotesi di cui al comma precedente sono annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono precedentemente vistate dal Responsabile del Servizio.

L'assegnatario dell'arma in via continuativa, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo tale che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento.

Al di fuori del servizio armato, è fatto obbligo all'assegnatario di riporre l'arma e le munizioni assegnate in via continuativa nella cella personale contenuta nell'armadio corazzato all'interno degli uffici del Comando. La porta della cella personale deve essere sempre chiusa a chiave; l'assegnatario è direttamente responsabile della custodia delle chiavi della cella posta a sua esclusiva disposizione.

Nessuna arma potrà essere assegnata in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento.

ARTICOLO 11: FURTO O SMARRIMENTO DELL'ARMA

Dello smarrimento o del furto dell'arma, di parti di essa, nonché delle munizioni, a cura del consegnatario deve essere informato immediatamente il Responsabile del Servizio che provvederà a trasmettere la denuncia al Sindaco e all'autorità di P.S. per i provvedimenti previsti dalla legge.

ARTICOLO 12: DETERMINAZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERSI CON ARMI

Gli appartenenti al Servizio Polizia locale in possesso della qualifica di P.S., portano senza licenza e con l'osservanza delle norme contenute nel D.M. 4 marzo 1987, nr. 145, l'arma corta in dotazione durante i seguenti servizi svolti nell'ambito territoriale di competenza:

1. Servizi di vigilanza al patrimonio comunale;
2. Servizi svolti su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
3. Servizi di supporto e collaborazione con le Forze di Polizia, comandati a termine di legge e previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986 nr. 65, salvo che si diversamente disposto dalla competente Autorità;
4. Servizi notturni come previsto dal vigente C.C.P.L.;
5. Servizi di pronto intervento;
6. Servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;
7. Servizi individuati dal Responsabile del Servizio, con ordine scritto, sentito il Sindaco.

ARTICOLO 13: MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

Il personale che esplica servizio d'istituto armato, indossa l'uniforme e porta l'arma nella fondina esterna di sicurezza.

L'arma è portata con caricatore pieno inserito, senza colpo in canna, con il caricatore di riserva collocato nell'apposita custodia nel cinturone.

Qualora venga disposto il servizio in abito civile, l'arma in dotazione è portata in modo non visibile in apposita fondina interna.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, né esse possono essere alterate o modificate, né può essere utilizzato un munizionamento diverso da quello in dotazione.

Agli agenti a cui è stata assegnata l'arma in via continuativa e che vengano messi in servizio di reperibilità notturna nei casi previsti dalla legge, è consentito il porto dell'arma per raggiungere il proprio domicilio dal luogo di lavoro e viceversa.

ARTICOLO 14: SERVIZI ESPLICATI FUORI DAL TERRITORIO IN SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi esplicati fuori dal territorio di appartenenza, in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi in casi eccezionali, sono effettuati di norma senza armi.

Tuttavia, il sindaco del territorio ove si dovrà svolgere il servizio esterno, può richiedere nell'ambito degli accordi ex art. 4 della L. 65/1986 che un contingente del personale inviato in supporto, sia composto da addetti in possesso della qualifica di pubblica sicurezza e che lo stesso effettui il servizio in uniforme e munito di arma d'ordinanza, quando ciò sia giustificato dalla natura del servizio ovvero ai fini della sicurezza personale.

Nei casi previsti dal presente articolo, il sindaco del comune ove si svolgerà il servizio esterno, dà comunicazione al prefetto o al commissario del governo competente per territorio, comunicando il tipo di servizio, il numero degli addetti del contingente e la durata presumibile della missione.

ARTICOLO 15: ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli addetti del Servizio Polizia Locale di Pinzolo, in possesso di qualifica di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una

Sezione del T.S.N. o presso un altro poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine, il Responsabile del servizio provvederà all'iscrizione del personale in possesso della qualifica di P.S., ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale, ubicata nella provincia di Trento, ai sensi dell'art. 1 della L. 286/1981.

Per ogni agente verrà predisposto un apposito "libretto di tiro" come da modello in uso alle forze di Polizia dello Stato, nel quale vengono registrati:

- Possesso di autorizzazioni di porto d'arma ad uso venatorio, sportivo o di difesa;
- Iscrizione al T.S.N
- Cicli di addestramento effettuati
- Risultati conseguiti

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio di competenza, gli addetti alla Polizia Locale, purché in possesso del tesserino di riconoscimento e regolarmente comandati ad effettuare le esercitazioni, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione nei soli giorni stabiliti per l'attività addestrativa e per il percorso che conduce dalla sede del Comando al poligono di tiro e viceversa così come previsto dall'art. 19 del D.M. 145/1987.

La disposizione di servizio ad effettuare le esercitazioni di tiro fuori dal territorio di competenza del Servizio P.L., è comunicata al Sindaco e trasmessa almeno 7 giorni prima al commissario del Governo per la P.A.T.

Il commissario del Governo, può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico (D.M. 18 agosto 1989 n. 341).

ARTICOLO 16: PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione, anche attraverso il sito web istituzionale del Comune di Pinzolo.

Altra copia sarà affissa e depositata nel locale in cui sono custoditi gli armadi corazzati per la custodia delle armi e delle munizioni, unitamente alle tabelle contenenti le prescrizioni di sicurezza, a disposizione degli agenti di pubblica sicurezza appartenenti alla polizia locale.

ARTICOLO 17: COMUNICAZIONE e TRASMISSIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà comunicato:

- Al Ministero dell'Interno, tramite il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, così come disposto dall'art. 11 della L. 65/1986;
- Al Questore della Provincia di Trento, così come disposto dall'art. 2 comma secondo del D.M. 4 marzo 1987 n. 145;

ARTICOLO 18: LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono applicabili le normative vigenti ed in particolare:

- ❖ T.U.L.P.S. e relativo Regolamento di esecuzione, modificato in materia di armi con il D.P.R. 28 maggio 2001, nr. 311;
- ❖ L. 18 aprile 1975 nr. 110 e s.m.i., "disciplina vigente su controllo delle armi, munizioni ed esplosivi";
- ❖ L. 22 maggio 1975 n. 52 "tutela dell'ordine pubblico", in combinato disposto con la L. 31 maggio 1965 n. 575 concernente le disposizioni contro la mafia;
- ❖ L. 6 febbraio 1980 n. 15 relativa all'ordine pubblico e alle misure urgenti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
- ❖ L. 28 maggio n. 286 concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione alle sezioni di tiro a segno nazionale;
- ❖ L. 7 marzo 1986, nr. 65

- ❖ L.P. 27 giugno 2005, n. 8
- ❖ D.M. 4 marzo 1987, n. 145 modificato dall'art. 19 del D.M. 18 agosto 1989 n. 341 sulle norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia locale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza;
- ❖ L.P. 2 novembre 1993 n. 28
- ❖ D.lgs 527/1992 – attuazione della direttiva CE relativa al controllo dell'acquisizione, detenzione delle armi e relativo regolamento di esecuzione;
- ❖ D.M. 14 settembre 1994 – requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d'arma per difesa personale;

Dovranno sempre essere osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi in dotazione e delle relative munizioni.